

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ed eventuali agevolazioni per il servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	X	
BAGLIONE	SIMONE	"	X	
DEAGOSTINI	MARCO	"		X
VACCA	NICOLA	"		X
MOZZATO	MASSIMO	"		X
PROVERBIO	UGO	"	X	
FINOTTI	MARCO	"	X	
SCAGLIA	NICOLO'	"		X
TOSI	MONICA	"		X
GILIBERTI	MICHELE MARIO	"	X	
Totali			6	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ed eventuali agevolazioni per il servizio di gestione dei rifiuti relativo all'anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art.151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art.172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art.1, della Legge n.296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art.30, comma 5, del D.l. n.41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n.69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (e succ. integrazioni con deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di

alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n.02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n.57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 29.04.2020 con la quale sono state confermate le tariffe TARI del 2019 valevoli anche per l'anno 2020, e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2020;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n.12 del 08.08.2014 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.18 del 22.12.2020 ad oggetto "Riduzioni TARI per COVID-19 riconosciute a favore delle attività economiche per l'anno 2020. Esame ed

approvazione" che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.11 in data 25.06.2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VISTO il comma 48 dell'art.1 della Legge n.178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente – TEFA di cui all'art.19 del D.lgs. n.504/1992;

VISTO l'art.38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

PRESO ATTO che sono state calcolate le tariffe 2021 della tassa rifiuti di cui all'Allegato A) del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, c.3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n.267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

RITENUTO di introdurre interventi agevolativi su richiesta per le utenze non domestiche che hanno subito perdite economiche riconducibili alla pandemia in corso introducendo un'agevolazione TARI per il solo anno 2021, sulla base dei requisiti che verranno di seguito esposti;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche aventi diritto all'agevolazione che si intende disporre si farà riferimento alle chiusure da essi effettuate;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura e non che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

RITENUTO d'introdurre, per l'annualità di competenza 2021, una riduzione tariffaria ex art.660 della legge n.147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche come definite nel precedente capoverso e che sono regolarmente iscritte nella banca dati della TARI comunale;

RITENUTO di applicare un fattore riduttivo alle tariffe TARI 2021, in base alle modalità di seguito indicate:

- riduzione del 18% da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 20 (venti) giorni, dietro presentazione d'idonea autocertificazione attestante la predetta situazione;

RITENUTO che il Comune riconosce l'agevolazione alle attività presenti in banca dati TARI su richiesta, sulla base delle istanze pervenute;

RICHIAMATO l'art.4 del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI- Tassa sui rifiuti, che stabilisce che il Consiglio Comunale, contestualmente alla approvazione delle

tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento TARI:

Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
16 settembre	16 novembre	16 febbraio anno successivo	16 novembre

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art.49 c. 1 - del T.U.E.L. n.267/2000;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **di approvare**, l'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
2. **di applicare** un fattore riduttivo alle tariffe TARI 2021, del 18% sulla quota variabile tariffaria per le attività che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 20 (venti) giorni, dietro presentazione d'idonea autocertificazione attestante la predetta situazione;
3. **di stabilire** per l'anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento TARI:

Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
16 settembre	16 novembre	16 febbraio anno successivo	16 novembre

4. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
5. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n.208;
6. **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

successivamente, con separata votazione unanime espressa palesemente per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

☒ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) F.to

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

☐ ☐ Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Regis) _____

Vicolungo, 25 giugno 2021

F = favorevole
C = contrario

F.to Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.to Il Segretario Comunale
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 152.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il
e per quindici giorni consecutivi. **- 1 LUG. 2021**

Vicolungo, **- 1 LUG. 2021**

F.to Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

- 1 LUG. 2021

Vicolungo,



F.to Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini in data
..... ai sensi art.134 comma
3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.to Il Segretario Comunale
(dott. Francesco LELLA)